

Sent. 331/2015

# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

## SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

\*\*\*

*Visto* il ricorso iscritto al numero 71839/PC del registro di Segreteria;

*Uditi* - nella pubblica udienza del 5 giugno 2015 – per le parti ricorrente l'avv. Paolo Maria Montaldo e per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il dott. Sergio Di Jorio, che hanno concluso come in atti;

*Visti* gli atti di causa;

ha pronunciato

### SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso in premessa, proposto da G. M. ed altri tutti elettivamente domiciliati a Roma, in viale delle Milizie n. 38, presso lo studio degli avv.ti Carlantonio Nardi e Paolo Maria Montaldo, che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, contro il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti – ex dipendenti o dipendenti in servizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - hanno chiesto la declaratoria del loro diritto a vedersi riliquidata la

pensione con il computo del beneficio previsto dall'art. 25 del DPR n. 1092/73 (*id est*: aumento di ¼ del servizio prestato dagli operai addetti a lavorazioni insalubri o ai polverifici) per i periodi in cui hanno percepito la relativa indennità di rischio; a fondamento della pretesa pensionistica, evidenziano come – nonostante abbiano percepito in servizio detta indennità, in quanto sono stati a contatto con sostanze nocive o comunque insalubri (rientranti nella specie nei gruppi III e IV della Tabella A allegata al DPR n. 146/75), il Ministero ha negato, a fini pensionistici, il beneficio previsto dall'art. 25 DPR n. 1092/73, motivando il diniego con la circostanza che detta norma prevede la concessione dell'aumento di ¼ del servizio ai soli appartenenti alla carriera operaia; tale limitazione costituirebbe, ad avviso dei ricorrenti, una ingiustificata disparità di trattamento, secondo una lettura costituzionalmente orientata; deducono, in subordine, l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non prevede l'estensione del beneficio anche ad altre categorie di lavoratori in presenza del medesimo presupposto del contatto con sostanze insalubri o nocive.

Con memoria difensiva, il Ministero resistente ha tra l'altro rappresentato che l'avvenuto godimento dell'indennità di rischio, prevista dall'art. 4 della legge n. 734 del 1973, non costituisce fondamento del diritto al beneficio richiesto, trattandosi di istituti sostanzialmente diversi; richiamando la circolare ministeriale n. 243 del 17.06.2011 in cui si postula, tra l'altro, la necessità del “possesso della qualifica di operaio da parte dell'interessato nel periodo di svolgimento dell'attività considerata insalubre” .

In esito ad **ordinanza istruttoria n. 30/2015** - con la quale, *premess*o che l'art. 9 del dr n. 146/1975 (regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge n. 734/1973, concernente la corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato) prevede “ ( Libretto individuale di rischio): Per il personale al quale compete l'indennità prevista dagli articoli 1 e 3 del presente regolamento, è istituito il libretto individuale di rischio. Nel libretto devono essere annotate, a

cura dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, le complete generalità dell'interessato, il ruolo o categoria di appartenenza, la qualifica rivestita, la indicazione specifica dell'attività lavorativa alla quale è applicato, come prevista in uno dei gruppi di prestazioni di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, nonché i periodi di effettiva applicazione ai lavori stessi, ed a cura del sanitario le risultanze relative alle visite mediche effettuate, ai ricoveri, alle infermità o infortuni dipendenti da causa di servizio inerenti l'attività comportante il rischio. Il libretto viene custodito presso l'ufficio, il laboratorio o lo stabilimento nei quali il dipendente presta effettivo servizio dal rispettivo funzionario dirigente, che dovrà garantirne personalmente la rigorosa riservatezza, e viene trasmesso per via d'ufficio in caso di trasferimento ad altro laboratorio, stabilimento o ufficio. Viene inserito nel fascicolo personale del dipendente qualora cessi dall'attività comportante rischio. Il dipendente interessato ha diritto di prendere visione, a semplice richiesta, del libretto sanitario o ad averne copia integrale o parziale senza spese.”, si è ritenuto opportuno chiedere al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di conoscere se, con riferimento alla posizione dei signori G. M. ed altri, sia stato istituito il “Libretto individuale di rischio”, trasmettendo in caso affermativo copia del medesimo; ovvero, in subordine, di trasmettere la completa documentazione relativa alla specifica attività lavorativa cui i medesimi sono stati applicati relativamente alle prestazioni di cui alla tab. A dello stesso dpr 146/1975, nonché i periodi di effettiva applicazione ai lavori stessi – il Ministero, in data 19 marzo 2015 ha provveduto a trasmettere la documentazione rilasciata dalla Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale ( per i ricorrenti C. A. ed altri, ) e dall’Istituto Nazionale per la Grafica di Roma ( per la ricorrente G.).

In via preliminare, si rammenta che la posizione dei ricorrenti B. F. L ed altri, a risulta già definita con sentenza parziale n. 760/2013 di questa Sezione giurisdizionale.

Quanto ai restanti ricorrenti G. M. ed altri, si osserva che il Ministero denega la richiesta riliquidazione del trattamento pensionistico in applicazione del beneficio di cui all’art. 25 del DPR n. 1092/73 (aumento di  $\frac{1}{4}$  del servizio prestato dagli operai addetti a lavorazioni insalubri o ai

polverifici) per i periodi in cui hanno percepito la indennità di rischio prevista dall'art. 4 della legge n 734/1973, in relazione alla adibizione a lavori c.d. insalubri, deducendo la diversità dei due istituti e che comunque l'applicazione dell'art. 25 riguarda il “ solo personale **operaio** a contatto con le sostanze di cui all'art. 1 del D.Lgt. 1100/1919”.

La pretesa dei ricorrenti è fondata.

Invero, dalla documentazione amministrativa versata in atti in esito ad ordinanza istruttoria, si evince che i suddetti ricorrenti hanno prestato servizio in attività considerate “lavori insalubri”, quali indicate nell'allegato 1 al D. Lgt. n.1100/1919 richiamato dall'art. 25 del dpr n. 1092/1973 al fine del riconoscimento (aumento di  $\frac{1}{4}$  del servizio prestato) del correlato beneficio pensionistico, attività per le quali hanno altresì percepito l'indennità di rischio prevista dall'art. 4 della legge n 734/1973.

In particolare, quanto alla posizione della ricorrente G. M., Operatore tecnico di calcografia e plastici presso l'Istituto Nazionale per la Grafica, è in atti dichiarazione del Direttore dell'Istituto dott. Carlo Bertelli in cui si attesta (ai fini dell'attribuzione dell'indennità di rischio di cui alla legge n. 734/1973) “sotto la propria diretta responsabilità, che presso l'Istituto Calcografia Nazionale, vengono espletate le sottoelencate attività lavorative ... comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute e all'incolumità personale, cui sono applicati, in modo diretto e continuo, le sottocitate categorie di impiegati ed operai ( operatori tecnici Calcografi, operai III ctg. Aiuto calcografo, operaio II ctg. Litografo” ... Preparazione e impiego di solventi a base di benzina contenenti acetone...”; trattatasi di attività che ricalcano all'evidenza i punti 23 e 24 dell'allegato 1 al D. Lgt. n.1100/1919 richiamato dall'art. 25 del dpr n. 1092/1973 al fine del riconoscimento dell'aumento di  $\frac{1}{4}$  del servizio prestato.

Quanto alla posizione dei ricorrenti C. A. ed altri, (tutti con la qualifica di Restauratore presso la

Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale), sono in atti richiesta della Direzione Regionale per i Beni Culturali prot. 18952 del 4.11.2011 inviata (tra gli altri) alla Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale, con cui si chiede una "ricognizione di tutto il personale di qualsiasi area e profilo, addetto ai lavori considerati insalubri, dal Decreto luogotenenziale 1.5.1919 n. 1100"; cui ha fatto seguito nota prot. 11523 del 10.11.2011 del Soprintendente per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale dott.ssa Anna Maria Moretti, nella quale si "dichiara che il personale di cui all'allegato elenco [tra cui: CARRARO Adelia, GIGLIO Anna, PANE Elena e TIRABASSI Ennio] in servizio presso questa Soprintendenza, con mansioni di Restauratore (già appartenenti alla carriera operaia, esecutiva e di concetto) e poi transitati alla II e III area ...ha percepito l'indennità di rischio, prevista dall'art. 4 della legge n. 734/1973, dalla data di assunzione fino ad aprile 1999 poiché, nelle svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, è venuto a contatto con le sostanze di cui al comma 24 dell'art.1 del Decreto luogotenenziale 1.5.1919 n. 1100".

Da quanto precede emerge a sufficienza che, sulla base della documentazione acquisita presso le amministrazioni di appartenenza, tutti i ricorrenti hanno svolto prestazioni di servizio da considerarsi "lavori insalubri" in relazione al beneficio di cui all'art. 25 del dpr n. 1092/1973, con i conseguenti effetti pensionistici postulati nel presente giudizio.

Ed invero, non è l'avvenuta percezione dell'indennità di rischio prevista dall'art. 4 della legge n. 734/1973 a determinare *ex se* il beneficio di cui all'art. 25 del dpr n. 1092/1973, ma l'effettiva adibizione istituzionale dei ricorrenti a lavori insalubri, quale univocamente documentata dai responsabili dei rispettivi plessi amministrativi, le cui dichiarazioni (ancorché correlate o comunque correlabili anche all'attribuzione dell'indennità di rischio di cui alla legge n. 734/1973), attestano nelle singole fattispecie quanto sopra indicato ed in particolare:

A) Nel caso della ricorrente G. M., Operatore tecnico di calcografia e plastici presso l'Istituto Nazionale per la Grafica, che "... presso l'Istituto Calcografia Nazionale, vengono espletate le sottoelencate attività lavorative ... comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute e all'incolumità personale, cui sono applicati, in modo diretto e continuo, le sottocitate categorie di impiegati ed operai (operatori tecnici calcografi, operai III ctg. aiuto calcografo, operaio II ctg. litografo" ... Preparazione e impiego di solventi a base di benzina contenenti acetone..."; attività che rientrano nei punti 23 e 24 dell'allegato 1 al D. Lgt. n.1100/1919 (che elenca quali sono i lavori considerati insalubri) richiamato dall'art. 25 del dpr n. 1092/1973 (cfr. anche Tab. B terzo gruppo, n. 23 del dpr n. 146/1975 recante il regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge n. 734/1973 concernente la corresponsione dell'indennità di rischio);

B) Nel caso dei ricorrenti C. A., ed altri (tutti con la qualifica di Restauratore presso la Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale), che "...il personale di cui all'allegato elenco [tra cui C. A., ed altri] in servizio presso la Soprintendenza, con mansioni di Restauratore (già appartenenti alla carriera operaia, esecutiva e di concetto) e poi transitati alla II e III area ... ha percepito l'indennità di rischio, prevista dall'art. 4 della legge n. 734/1973, dalla data di assunzione fino ad aprile 1999 poiché, nelle svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, è venuto a contatto con le sostanze di cui al comma 24 dell'art.1 del Decreto luogotenenziale 1.5.1919 n. 1100".

In entrambe le fattispecie di cui ai punti A) e B) che precedono, l'Amministrazione ha pertanto certificato l'avvenuto svolgimento di lavori insalubri da parte dei ricorrenti: il fatto che i medesimi fruiscano per dette attività anche del diverso istituto dell'indennità di rischio non è ovviamente circostanza idonea ad escludere nei confronti dei medesimi il beneficio di cui al citato art. 25, di cui sussistono nella specie i requisiti contenutistici: per G., per attività comportante preparazione e impiego di solventi contenenti acetone: cfr. punto 24 D.Lgt. 1100/1919; per C., ed altri, per essere

venuti a contatto, nello svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, con le sostanze di cui al comma 24 dell'art.1 del Decreto luogotenenziale 1.5.1919 n. 1100; circostanze fattuali alla base anche della percezione da parte dei medesimi dell'indennità di rischio.

Trattandosi in entrambe le fattispecie di lavorazioni che istituzionalmente si correlano indistintamente (siccome è dato dedurre dalle richiamate dichiarazioni dei responsabili delle strutture amministrative coinvolte) a categorie lavorative con qualifiche diverse (in un caso, G.: operatori tecnici Calcografi, operai III ctg. aiuto Calcografo, operaio II ctg. Litografo; nell'altro, CARRARO, GIGLIO, PANE, TIRABASSI: Restauratori già appartenenti alla carriera operaia, esecutiva e di concetto), non appare dirimente nella circostanza il riferimento alla sola categoria degli operai contenuto nell'art. 25 del dpr n. 1092/1973, dovendosi invece postulare - alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma e dell'univoca tutela del diritto alla salute - che il *focus* della tassatività della fattispecie normativa in esame attenga propriamente alla tipologia delle lavorazioni da considerarsi insalubri, assunta quale *ratio* della previsione quella di compensare il dipendente per lo svolgimento di attività d'Istituto potenzialmente dannose per la salute.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con riconoscimento ai ricorrenti G. M. ed altri, , del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con il computo del beneficio, previsto dall'art. 25 del DPR n. 1092/73, dell'aumento di  $\frac{1}{4}$  del servizio prestato per i periodi di adibizione a lavorazioni insalubri, siccome documentati in atti dall'amministrazione resistente in relazione alle singole posizioni lavorative.

Sulle maggiori somme così dovute compete altresì, ai sensi dell'art.429 del codice di procedura civile, il diritto agli interessi nella misura legale ex art.1284 del codice civile ed all'eventuale maggior danno da svalutazione calcolato secondo gli indici Istat di cui all'art.150 delle disposizioni

di attuazione del codice di procedura civile, nella sola misura eccedente detti interessi; quanto sopra, a decorrere dalle scadenze *de jure* delle singole rate di pensione, sino all'effettivo soddisfo.

Il mutamento giurisprudenziale rispetto a questioni dirimenti, giustifica la compensazione delle spese.

Per Questi Motivi

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

ACCOGLIE

il ricorso in epigrafe, con riconoscimento ai signori G. M., ed altri , del diritto alla riliquidazione del trattamento pensinistico con il computo del beneficio, previsto dall'art. 25 del DPR n. 1092/73, dell'aumento di  $\frac{1}{4}$  del servizio prestato per i periodi di adibizione a lavorazioni insalubri, siccome documentati in atti dall'amministrazione resistente in relazione alle singole posizioni lavorative.

Sulle maggiori somme così dovute compete altresì, ai sensi dell'art.429 del codice di procedura civile, il diritto agli interessi nella misura legale ex art.1284 del codice civile ed all'eventuale maggior danno da svalutazione calcolato secondo gli indici Istat di cui all'art.150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nella sola misura eccedente detti interessi; quanto sopra, a decorrere dalle scadenze *de jure* delle singole rate di pensione, sino all'effettivo soddisfo.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nell'udienza pubblica del 5 giugno 2015, con lettura del dispositivo avvenuta nella successiva udienza del 3 luglio 2015.

IL GIUDICE

( f.to Cons. Enrico Torri )

Publicata mediante deposito in Segreteria 09/07/2015.

IL DIRIGENTE

(F.to Dott.ssa Marina Calabresi)